II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 1994

recante modifica della decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un tribunale di primo grado delle Comunità europee

(94/149/CECA, CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1993, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che in virtù della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom [2] così modificata, il Tribunale di primo grado è competente a conoscere praticamente tutti i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche;

considerando tuttavia che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale adottate in caso di antidumping e di sovvenzioni nel quadro dell'applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea, l'entrata in vigore della decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE è stata rinviata ad una data ulteriore;

considerando che, data l'evoluzione verificatasi da allora, è opportuno decidere l'entrata in vigore di questa parte della suddetta decisione,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 3 della decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

« tuttavia, per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 33, secondo comma, dell'articolo 35 e dell'articolo 40, primo e secondo comma del trattato CECA e concernenti atti relativi all'applicazione dell'articolo 74 di detto trattato, nonché per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 173, quarto comma, dell'articolo 175, terzo comma e dell'articolo 178 del trattato CE e concernenti misure di protezione commerciale contemplate dall'articolo 113 di questo trattato in caso di antidumping e di sovvenzioni, essa entra in vigore il 15 marzo 1994. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

---

[1] GU n. L 144 del 16. 6. 1993, pag. 21.
[2] GU n. L 319 del 25. 11. 1988, pag. 1.